

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Per attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non
aperti al pubblico
(da compilare dagli altri soggetti che rappresentano la
società/associazione)

(La sottoscrizione delle presenti dichiarazioni non sono soggette ad autenticazione qualora siano apposte in presenza del dipendente addetto, ovvero siano presentate unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore).

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente a _____, via _____ n. _____, in qualità di _____ della società _____ con sede a _____ via _____ n. _____, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dall'art. 76 dello stesso D.P.R. dichiara:

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia)
- di essere esente dalle cause ostative previste dall'art. 71 del D.Lgs. 26.3.2010 n. 59 (*riportati in legenda*)

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria ed Affari generali per lo svolgimento del procedimento avviato con la presente richiesta in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione nei casi previsti dalla legge.

Titolare del trattamento è l'Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana, Piazza Degasperi n. 20 (e-mail comune@comune.borgo-valsugana.tn.it -pec comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it sito internet www.comune.borgo-valsugana.tn.it)

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Servizio Segreteria ed Affari generali e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo Valsugana www.comune.borgo-valsugana.tn.it sezione Privacy

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sopra riportata.

Data, _____

Firma

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m. "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

art.71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II (Dei delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta

fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti

di cui al libro II, Titolo VI, capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio

dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge

31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno

riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato

di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o

psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in

cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato

della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale

della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In caso di impresa individuale i

requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"

Art. 76 "Norme penali"

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalle professioni e arte.